



Ministero dell'Università e della Ricerca

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA

LATINA

Regolamento didattico

SOMMARIO

Premessa

TITOLO PRIMO - Norme comuni e organizzative

Capo I - Generalità e definizioni

Art. 1 - Generalità

Art. 2 - Definizioni

Capo II - Strutture didattiche

Art. 3 - Organismi responsabili delle strutture didattiche

Capo III - Organizzazione della didattica

Sezione I - Docenti

Art. 4 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici

Art. 5 - Commissioni per gli esami di profitto

Art. 6 - Commissione per la prova finale

Art. 7 - Durata dell'anno accademico

Art. 8 - Programmazione didattica

Art. 9 - Verifica e valutazione delle attività didattiche

Art. 10 - Pubblicità degli atti

Sezione II - Studenti

Art. 11 - Accesso, iscrizione, carriera scolastica

Art. 12 - Frequenza e impegno dello studente

Art. 13 - Sospensione e rinuncia agli studi

Art. 14 - Orientamento e tutorato

TITOLO SECONDO - Autonomia didattica

Capo I - Norme comuni

Art. 15 - Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi

Art. 16 - Titoli di studio e offerta formativa

Art. 17 - Attivazione dei corsi

Art. 18 - Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale

Art. 19 - Ordinamento dei corsi di studio

Art. 20 - Regolamento dei corsi di studio

Art. 21 - Mantenimento e soppressione di corsi

Art. 22 - Corsi di studio ad accesso programmato

Art. 23 - Tipologia delle forme didattiche

Art. 24 - Propedeuticità e sbarramenti

Art. 25 - Esami e altre forme di verifica del profitto

Art. 26 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

Art. 27 - Ammissione ai corsi di studi

Art. 28 - Debiti formativi

Art. 29 - Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali

Art. 30 - Fuori corso e ripetenza

Art. 31 - Crediti formativi accademici

Art. 32 - Acquisizione e riconoscimento dei crediti

Art. 33 - Lingua comunitaria

Art. 34 - Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti

Art. 35 - Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado

Art. 36 - Studio effettuato presso altro istituto italiano o estero

Art. 37 - Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti

Art. 38 - Iscrizione a corsi singoli

Art. 39 - Didattica multimediale e a distanza

Capo II - Altre attività formative

Art. 40 - Attività formative propedeutiche

Art. 41 - Corsi di formazione permanente e ricorrente

Art. 42 - Diploma accademico di formazione alla ricerca (dottorato)

TITOLO TERZO – VARIE

Capo I - Diritto allo studio e cooperazione internazionale

Art. 43 - Diritto allo studio

Art. 44 - Cooperazione internazionale

Capo II - Svolgimento delle prove di esame e sanzioni disciplinari

Art. 45 - Svolgimento delle prove di esame

Art. 46 - Sanzioni disciplinari

TITOLO QUARTO - Norme finali

Art. 47 - Fonti normative pertinenti il Regolamento

Art. 48 - Modifiche al regolamento

Art. 49 - Entrata in vigore

Premessa

Il presente regolamento è stato:

- presentato dal Collegio dei Docenti del 23.03.2004;
- approvato dal MIUR-AFAM con DDG n. 242 del 3.12.2010;
- modificato con istanza del Consiglio Accademico il 14.05.2024;
- approvato dal MUR-AFAM con DDG n. 851 del 21.06.2024;
- modificato con istanza del Consiglio Accademico il 14.11.2023;
- approvato dal MUR-AFAM con DDG n. 1518 del 10.10.2024.

TITOLO PRIMO - Norme comuni e organizzative

Capo I - Generalità e definizioni

Art. 1 – Generalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle leggi vigenti, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello statuto del Conservatorio di Musica “Ottorino Respighi” di Latina (in seguito Conservatorio), gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative del Conservatorio.
2. Gli ordinamenti didattici sono sottoposti a verifica con la periodicità stabilita dal Consiglio Accademico, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all’aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti scientifico- disciplinari e dei relativi crediti.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
 - a) aree disciplinari: l’insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
 - b) attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - c) campo disciplinare: disciplina ricompresa in uno specifico settore artistico- disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
 - d) consiglio di corso: l’insieme dei professori delle discipline afferenti al corso di diploma;
 - e) corsi di studio: i corsi di diploma accademico di primo livello, i corsi di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;
 - f) titoli di studio: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, il diploma accademico di formazione alla ricerca e il diploma di perfezionamento o master;
 - g) credito formativo accademico, di seguito denominato CFA (o, semplicemente, credito): la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione

- di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
 - i) declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;
 - j) dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
 - k) obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
 - l) offerta formativa: l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dal Conservatorio;
 - m) ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
 - n) regolamenti dei corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
 - o) scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
 - p) settori artistico-disciplinari: raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
 - q) struttura didattica: la struttura che programma e coordina il servizio didattico.

Capo II - Strutture didattiche

Art. 3 - Organismi responsabili delle strutture didattiche

1. Il Conservatorio, nel rispetto dello Statuto, si articola in strutture didattiche e istituisce gli organismi responsabili del loro funzionamento.
2. Il Conservatorio attiva i dipartimenti, le scuole e i relativi corsi secondo quanto indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.
3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio Accademico, possono essere costituite strutture organizzative di coordinamento della ricerca e della produzione, che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o interpretativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture, con funzioni analoghe alle precedenti, in relazione ad ambiti disciplinari o a particolari esigenze organizzative non riferibili a specifiche scuole.

Capo III - Organizzazione della didattica

Sezione I – Docenti

Art. 4 - Modalità di attribuzione dei compiti didattici

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio Accademico.

2. Salvo il caso di titolarità definita per legge, il Consiglio Accademico può attribuire incarichi di docenza a docenti interni in possesso di competenze didattiche, artistiche, scientifiche, professionali comprovate, attinenti alla specifica disciplina.
3. Nel caso di particolari esigenze artistiche, didattiche o organizzative, l'incarico può essere conferito anche a professori a contratto. Detto personale partecipa alle attività delle strutture didattiche per la durata del contratto nelle modalità stabilite dai regolamenti interni.
- 4.

Art. 5 - Commissioni per gli esami di profitto

1. Per ogni attività formativa che lo preveda, l'esame di profitto si svolge di fronte ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.
2. Le commissioni per gli esami di profitto, formate da non meno di tre componenti, sono nominate dal Direttore del Conservatorio. Possono far parte della commissione anche esperti della materia esterni all'istituzione.
3. La Commissione designa tra i componenti un segretario incaricato della verbalizzazione.

Art. 6 - Commissione per la prova finale

1. La commissione per la prova finale del corso di studio è costituita da non meno di cinque docenti.
2. La commissione è presieduta dal Direttore o da un suo delegato, e deve comprendere il professore o i professori che hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina del Direttore e possono comprendere anche una rappresentanza delle diverse aree formative. Possono essere chiamati a far parte della commissione anche esperti esterni all'Istituzione.

Art. 7 - Durata dell'anno accademico

1. L'anno accademico inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre. In caso di particolari esigenze didattiche, il Consiglio Accademico può deliberare un anticipo dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 8 - Programmazione didattica

1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico, di norma entro il 30 giugno.
2. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni, funzionali all'organizzazione didattica.
3. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono determinati dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
4. Le sessioni d'esame sono tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli. Per particolari motivi connessi alla didattica, alla logistica e/o ad una più efficace distribuzione temporale delle verifiche, possono essere programmati anche appelli straordinari d'esame.

5. Per lo svolgimento delle prove di diploma accademico il Conservatorio garantisce tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico. Le prove finali per il conseguimento del diploma accademico relative a ciascun anno accademico si svolgono entro la terza sessione.
6. Qualora le prove finali per il conseguimento del diploma accademico di primo o di secondo livello relative a ciascun anno accademico vengano svolte nella sessione invernale dell'anno accademico successivo, gli studenti iscritti all'anno accademico precedente non sono soggetti a reinscrizione.

Art. 9 - Verifica e valutazione delle attività didattiche

1. Il Consiglio Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, provvede periodicamente ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.
2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza delle strutture didattiche per gli interventi di competenza.
3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

Art. 10 - Pubblicità degli atti

1. Il Conservatorio promuove tempestivamente forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.
2. Annualmente il Conservatorio pubblica il Manifesto degli studi. Esso indica:
 - a) i piani degli studi, con le relative discipline e le indicazioni delle eventuali propedeuticità;
 - b) i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;
 - c) l'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;
 - d) le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione;
 - e) le norme relative alle frequenze;
 - f) le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;
 - g) il calendario accademico;
 - h) le modalità per la presentazione dei piani di studio individuali;
 - i) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Entro l'inizio dell'anno accademico il Conservatorio predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il Manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività programmate nonché scelte, opportunità e adempimenti degli studenti.
4. Il Conservatorio è tenuto a rendere noti entro l'inizio dell'anno accademico i programmi delle discipline attivate ed eventuali ulteriori informazioni.
5. Il Conservatorio individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

Sezione II – Studenti

Art. 11 - Accesso, iscrizione, carriera scolastica

1. La qualifica di studente del Conservatorio è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con il versamento di tasse e contribuzioni previste.
2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Accademico.
3. È consentita una "iscrizione condizionata" ad altro corso di studi, nel rispetto di eventuali limiti stabiliti dai Regolamenti dei Corsi di studio, allo studente che frequenti l'ultimo anno di corso e programmi di sostenere la prova finale entro l'ultima sessione dell'anno accademico (sessione invernale dell'anno accademico successivo). L'iscrizione potrà essere formalizzata solo qualora il titolo sia conseguito entro tale sessione.
4. L'individuazione delle priorità nell'attivazione dei corsi terrà conto della copertura delle discipline d'insegnamento, del numero di richieste pervenute, delle correlazioni necessarie ad assicurare il funzionamento di altri ambiti, del costo, delle esigenze logistiche e complessive di funzionamento dell'Istituto. Il numero dei corsi da attivare e dei candidati da ammettere potrà essere determinato successivamente al completamento di tutti gli esami di ammissione e alla verifica dei posti effettivamente disponibili.
5. I corsi attivati dal Conservatorio sono a numero programmato. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è determinato dal Conservatorio in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture e infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.
6. Ai corsi si accede, nel limite dei posti disponibili, mediante superamento di un esame di ammissione che verifica l'adeguatezza della preparazione precedente dell'aspirante. L'esame di ammissione è costituito da una o più prove. Dagli esiti degli esami di ammissione scaturisce una graduatoria per ciascun corso, graduatoria alla quale si attingerà limitatamente al numero dei posti programmati. A parità di punteggio conseguito, sarà scelto lo studente più giovane.
7. La valutazione dell'esame di ammissione è espressa con una delle seguenti indicazioni: idoneo, idoneo "con obblighi formativi", non idoneo. Agli idonei viene inoltre attribuito un voto espresso in trentesimi ai fini della graduatoria. Gli eventuali "obblighi formativi" vanno compensati, di norma, nel corso del primo anno e non pregiudicano l'ordine di graduatoria.
8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi è disciplinato dalle normative dell'Unione Europea e dagli accordi internazionali vigenti.
9. È consentito iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di diploma accademico, secondo i limiti dettati dalle normative vigenti.
10. L'immatricolazione e iscrizione al primo anno di corso avviene a seguito del positivo esito dell'esame di ammissione e in relazione ai posti disponibili.
11. L'iscrizione agli anni accademici successivi al primo è consentita a condizione che lo studente abbia maturato, entro la sessione di febbraio dell'anno di riferimento, un numero complessivo di crediti non inferiore a 30 moltiplicato per il numero di anni di precedente iscrizione allo stesso corso. All'atto dell'iscrizione lo studente è tenuto ad indicare le discipline che intende frequentare nell'anno accademico di riferimento, rispettando le propedeuticità previste. Lo studente può sostenere esami anche relativi all'anno accademico di riferimento (rispettando le propedeuticità previste).
12. Lo studente che, superato l'esame di ammissione, rientri nel numero degli aventi diritto all'iscrizione ai corsi, dovrà produrre domanda d'iscrizione, corredata dei documenti previsti nel modulo di domanda e dei versamenti relativi ai contributi, entro i termini stabiliti e secondo le modalità previste da apposita circolare che sarà pubblicata contestualmente al calendario degli esami di ammissione e pubblicizzata sul sito web istituzionale del Conservatorio.

13. La frequenza dei Corsi è obbligatoria e sarà accertata con opportuni strumenti di verifica. È consentito un numero di assenze massimo pari al 20% della totalità delle lezioni previste per ciascun corso.

Art. 12 - Frequenza e impegno dello studente

1. Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli insegnamenti prevedono le seguenti modalità:
 - a) numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore all'80% della totalità delle lezioni previste per ciascun corso;
 - b) per le attività didattiche curricolari la continuità dell'impegno dello studente è attestata dal singolo docente del corso ed è necessaria per lo svolgimento degli esami;
 - c) per le attività di musica d'insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi, ecc.) l'impegno alla presenza è obbligatorio.
2. Nel caso di attività formative pratiche d'insieme (musica d'insieme, da camera, formazione orchestrale e corale), la mancata attestazione della continuità dell'impegno svolto dallo studente può comportare la non ammissione all'esame. Le modalità di rilevazione sono adottate dai singoli docenti nell'ambito dell'autonomia della loro funzione e possono richiedere verifiche periodiche o intermedie.
3. Il rispetto delle disposizioni sulla frequenza è obbligatorio.

Art. 13 – Sospensione, interruzione e rinuncia agli studi

1. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi qualora la motivazione ricada tra le casistiche previste dalle normative vigenti.
2. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello, interrompe gli studi, non rinnovando l'iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere tramite domanda al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato secondo le norme stabilite dagli Organi di governo del Conservatorio.
3. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.
4. All'atto della rinuncia dello studente il Conservatorio rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti acquisiti è operato dalla competente struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

Art. 14 - Orientamento e tutorato

1. Il Conservatorio promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo e di test di autovalutazione; a tal fine il Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche, predispone un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi del DPR 8 luglio 2005, n. 212.

2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, il Conservatorio fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.
3. Il Conservatorio attiva servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
4. Il Conservatorio istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento dei servizi, sulle attività del Conservatorio e su quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti; a tal fine vengono utilizzate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno all'istituzione.
5. Il Conservatorio si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili.

TITOLO SECONDO - Autonomia didattica

Capo I - Norme comuni

Art. 15 - Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi

1. Gli obiettivi e le attività formative qualificanti sono descritti nei progetti dei corsi autorizzati dal M.U.R.
2. Le attività formative necessarie per ciascun corso sono raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative relative alla formazione di base;
 - b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso;
 - c) attività formative in uno o più ambiti affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) altre attività formative, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo il cui titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
 - e) attività formative autonomamente scelte dallo studente;
 - f) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo.
3. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.

Art. 16 - Titoli di studio e offerta formativa

1. Il Conservatorio rilascia i seguenti titoli di studio:
 - a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
 - b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
 - c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
 - d) diploma di perfezionamento (master di primo e di secondo livello), conseguito al termine del corso di perfezionamento;
 - e) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca in campo musicale di durata comunque non inferiore a tre anni.

2. I corsi accademici di specializzazione sono attivati con riferimento, fra gli altri, agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico- progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
3. I corsi di perfezionamento o master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento e di qualificazione professionale.
4. Sulla base di apposite convenzioni, il Conservatorio può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.
5. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, il Conservatorio può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel Capo II del presente titolo.

Art. 17 - Attivazione dei corsi

1. I corsi di studio attivati dal Conservatorio sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 18 - Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello lo studente deve aver acquisito 120 crediti. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti. Per conseguire il diploma di specializzazione, i singoli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano il numero minimo di crediti da acquisire, comunque non inferiori a 120.
2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi, la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e la durata normale dei corsi accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo il diploma di primo livello, fatti salvi i casi di abbreviazione previsti dal presente Regolamento.
3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.
4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime di impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica competente, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta e degli anni di iscrizione.

Art. 19 - Ordinamento dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio Accademico e adottati con decreto del Direttore successivamente all'approvazione ministeriale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso il Conservatorio determinano:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, con indicazione delle relative scuole di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative;

- c) gli insegnamenti curriculari;
 - d) i crediti assegnati a ciascuna delle attività formative curriculari.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi.

Art. 20 - Regolamento dei corsi di studio

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'Istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalle competenti strutture didattiche, approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore.
2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:
 - a) l'elenco degli insegnamenti con l'eventuale articolazione in moduli delle attività formative;
 - b) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - c) le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
 - f) le attività compensative l'obbligo della frequenza in caso di deroga;
 - g) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno.
3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 21- Mantenimento e soppressione di corsi

1. Il Consiglio Accademico valuta periodicamente la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di Amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.
2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio il Conservatorio assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al Ministero.

Art. 22 - Corsi di studio ad accesso programmato

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio Accademico, sulla base dell'accertamento di particolari doti musicali segnalate dalle commissioni preposte alle prove di selezione.
2. Il Consiglio Accademico determina la data con cui il Conservatorio provvede a indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di selezione, i cui contenuti sono stabiliti

dalle strutture didattiche interessate e indicati nel regolamento dei corsi di studio, unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.

3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di una apposita commissione, così come individuata nel regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio Accademico.
4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.
5. Il candidato che risulti idoneo alla selezione dei corsi con numero programmato ha diritto ad iscriversi solo se collocato in posizione utile nella graduatoria.
6. Nei corsi non accademici per i quali non sia previsto il numero programmato, le competenti strutture didattiche indicano i requisiti curricolari richiesti per l'ammissione e le forme di verifica dell'adeguatezza della preparazione personale anche attraverso attività di autovalutazione guidata.
7. Le verifiche di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

Art. 23 - Tipologia delle forme didattiche

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare, possono essere previste lezioni frontali individuali, lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, di autovalutazione e di altro tipo.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli eventuali obblighi di frequenza.
3. Nell'ambito della formulazione del calendario delle attività didattiche e formative le strutture didattiche competenti debbono prevedere, qualora ricorra la fattispecie, particolari modalità organizzative che consentano agli studenti ammessi ai sensi dell'art. 12 comma 4 del DPR 8 luglio 2005, n. 212, la contemporanea frequenza ai corsi di istruzione e formazione della scuola secondaria superiore.
4. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare e li commisurano in crediti.

Art. 24 - Propedeuticità e sbarramenti

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o altra attività formativa rispetto ad altri.
2. Per gli insegnamenti che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima

sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato soddisfacimento nei tempi stabiliti dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) di cui all'articolo 28 costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 25 - Esami e altre forme di verifica del profitto

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.
2. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e della prosecuzione della carriera. Tali accertamenti devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in stretta relazione con l'attività formativa seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
3. In particolari casi, disciplinati nei regolamenti dei corsi di studio, l'esame o altra forma di verifica del profitto di discipline esecutive possono svolgersi per gruppi, facendo salva comunque la riconoscibilità e valutabilità dell'apporto individuale.
4. Nel caso di attività didattica articolata in forme diverse o in più moduli, le strutture didattiche potranno prevedere un'unica verifica che comprenda l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.
5. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici del corso di studio, gli accertamenti di norma danno luogo a votazione, ma possono anche consistere in un giudizio di idoneità.
6. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Con l'utile superamento della prova, allo studente sono attribuiti i crediti formativi accademici previsti per il corso. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode.
7. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.
8. Gli esami di profitto possono essere pratici (esecutivi o scritti) e/o orali; si possono prevedere anche forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove successive, anche pratiche, da concludersi comunque con una valutazione finale.
9. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato.
10. Lo studente ha facoltà di ritirarsi dagli esami fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.
11. Non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della relativa valutazione, di un esame già superato.

Art. 26 - Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di evidenziare le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano degli studi.

2. La prova finale è di norma costituita da una parte interpretativa-esecutiva o compositiva svolta nell'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato di adeguato valore artistico-scientifico.
3. L'elaborato (tesi scritta, supporto multimediale, ecc.) deve essere consegnato alla Segreteria didattica almeno 20 giorni prima dell'esame, in tre copie, di cui almeno una controfirmata dal docente relatore.
4. Alla discussione della tesi può prendere parte anche il docente relatore. Quest'ultimo deve essere titolare della materia ovvero esperto esterno di riconosciuta professionalità. In caso di lavori a carattere multidisciplinare può essere prevista la partecipazione di uno o più correlatori anche esterni.
5. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei corsi di studio.
6. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodieci, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei crediti acquisiti, come descritto nel Manifesto degli Studi.
7. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione con un punteggio non superiore a 6/110.
8. Alla prova finale viene attribuito il giudizio di "prova approvata" o "prova non approvata". In caso di approvazione, la commissione può attribuire, con decisione unanime, la lode, la "menzione d'onore" o altre forme di riconoscimento accademico. In caso di non approvazione, la prova finale deve essere ripetuta nella prima sessione utile.
9. Il Diploma accademico è conseguito superando utilmente la prova finale.
10. Lo svolgimento delle prove finali di diploma accademico e l'atto della proclamazione del risultato finale sono pubblici. Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione per dare corso alla decisione di voto, che deve avvenire senza la presenza dello studente o di estranei.
11. Il Conservatorio rilascia, come supplemento al diploma, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

Art. 27 - Ammissione ai corsi di studio

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello attivati presso il Conservatorio è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. In caso di spiccate capacità e attitudini, lo studente potrà essere ammesso anche prima del conseguimento di detti titoli, i quali dovranno comunque essere acquisiti entro il completamento del corso di diploma accademico.
2. Non è consentito iscriversi ad un corso di diploma accademico di primo livello a coloro che siano già in possesso del diploma di Conservatorio del previgente ordinamento relativo alla stessa Scuola.
3. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. I predetti titoli debbono essere coerenti con il corso prescelto.
4. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di una prova di selezione che verifichi il possesso delle competenze musicali e culturali necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.
5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e

- riconosciuto idoneo. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
6. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
 7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea oppure del diploma di Conservatorio congiuntamente al diploma di maturità. Nei relativi regolamenti didattici di corso può essere indicato l'eventuale requisito minimo del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
 8. I requisiti e le modalità di ammissione ai corsi accademici di specializzazione, di formazione alla ricerca, di perfezionamento o master nonché ai corsi di formazione permanente e ricorrente e agli altri corsi attivati presso il Conservatorio, sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.
 9. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero, ai fini dell'ammissione ai corsi, è deliberato dal Consiglio Accademico nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali in materia.

Art. 28 - Debiti formativi

1. Qualora lo studente, durante l'esame di ammissione, evidenzia lacune nella preparazione, avrà l'obbligo di colmare i debiti rilevati, laddove previsto, anche attraverso la frequenza di apposite attività formative.
2. Le competenti strutture didattiche stabiliscono altresì i tempi entro i quali deve essere assolto ciascun debito formativo attribuito allo studente; il mancato rispetto dei tempi stabiliti costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.
3. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curriculum di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa.
4. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Consiglio Accademico.

Art. 29 - Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curriculum di ciascun corso di studi, con l'indicazione delle discipline attivate, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.
2. I percorsi formativi sono definiti individualmente sulla base di un piano di studio: triennale per il primo livello e biennale per il secondo livello.
3. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.
4. Il piano di studio deve essere presentato dallo studente all'atto dell'iscrizione ed approvato dalla competente struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio Accademico.
5. Lo studente può comunque proporre modifiche al piano di studio all'inizio di ciascun anno accademico. La relativa richiesta deve essere debitamente motivata ed avere carattere di eccezionalità. Le modifiche proposte sono valutate dalla struttura didattica competente con riguardo alla coerenza con il corso di studi prescelto e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei singoli corsi.

6. È in ogni caso consentita nel corso dell'anno accademico, previa approvazione della struttura didattica, la modifica del piano di studio qualora non siano stati attivati specifici corsi richiesti dallo studente.
7. Il superamento di ciascuna annualità è subordinato al raggiungimento di 60 crediti formativi, attribuiti secondo criteri di ripartizione stabiliti dal Consiglio Accademico.
8. I corsi e i laboratori non obbligatori saranno attivati solo in presenza di un numero minimo di richieste d'iscrizione approvate dal Consiglio Accademico.

Art. 30 - Fuori corso e ripetenza

1. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi è dichiarato decaduto.
2. È altresì dichiarato decaduto lo studente che al termine del terzo anno del primo livello e del secondo anno del secondo livello non abbia acquisito i crediti relativi al primo anno di corso.
3. La ripetizione della frequenza ad una disciplina nell'ambito del corso può essere concessa secondo modalità definite dal Consiglio Accademico, sentite le strutture didattiche. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza.
4. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici per completare il percorso formativo assumendo la qualifica di "studente fuori corso".

Art. 31 - Crediti formativi accademici

1. Il Conservatorio aderisce al E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dal Conservatorio danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.
2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, nonché per la realizzazione di altre attività artistiche o formative.
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: individuali; d'insieme o di gruppo; collettive teorico o pratiche; laboratori.
4. L'attività annuale media di uno studente impegnato a tempo pieno è stimata di norma in sessanta crediti.

Art. 32 - Acquisizione e riconoscimento dei crediti

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:
 - a) il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando, ove prevista, la quantificazione del profitto;
 - b) la partecipazione alle attività di produzione e di ricerca del Conservatorio;

- c) lo svolgimento, anche esternamente al Conservatorio, di attività formative, artistiche, di ricerca e di tirocinio professionale a scelta dello studente;
 - d) il superamento della prova finale.
2. Gli studenti che abbiano già compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.
 3. Nel caso di provenienza da altro corso del Conservatorio o da altra istituzione di pari grado, le strutture didattiche competenti operano il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente sulla base dei seguenti criteri:
 - a) riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza, fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;
 - b) riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, di quelle attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;
 - c) il Conservatorio può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali riconducibili a specifiche discipline.
 4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente al Conservatorio, attestate da idonea documentazione.
 5. I crediti relativi agli stage o altre attività, delle quali lo studente presenti adeguata documentazione, sono attribuiti in base all'importanza delle attività e, comunque, nella misura non superiore al 5% del totale dei crediti formativi annui (3 c.f.).
 6. Il Conservatorio, su richiesta dello studente formulata all'atto dell'iscrizione, può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali nella specifica disciplina maturate esternamente al Conservatorio e attestate da idonea documentazione.
 7. Il Direttore può concedere l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente, in relazione ad attività di studio e lavorative già svolte, è ritenuto sufficiente sulla base della documentazione presentata.

Art. 33 - Lingua comunitaria

1. Il Conservatorio attiva, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua straniera dell'Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.
2. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti esterne al Conservatorio.

Art. 34 - Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo musicale svolte dal Conservatorio contribuisce alla maturazione dei crediti.
2. Il Conservatorio progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricula dei corsi di studio e promuove attività artistiche riconoscibili in termini di crediti.

Art. 35 - Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado

1. Il Conservatorio può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 36 - Studio effettuato presso altro istituto italiano o estero

1. Il Conservatorio favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.
2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti formativi, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).
3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconosciuti allo studente in base a:
 - a) crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;
 - b) frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;
 - c) periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - d) tirocinio e altre attività formative.
4. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base delle equivalenze indicate in sede europea e approvate dal Consiglio Accademico.
5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica interessata delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.
6. All'atto dell'iscrizione al Conservatorio lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.
7. Le strutture didattiche interessate determinano l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando, se del caso, il debito formativo da assolvere.
8. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

Art. 37 - Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti

1. Il Conservatorio può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o stranieri di corrispondente livello sulla base di apposite convenzioni approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.
2. Le convenzioni disciplinano:
 - a) le modalità di svolgimento dell'attività didattica;
 - b) i criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;
 - c) per convenzioni con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;
 - d) la composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;
 - e) i sistemi di valutazione delle verifiche di profitto.
3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 38 - Iscrizione a corsi singoli

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore, o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione musicale possono chiedere di essere iscritti a singole discipline attivate nel Conservatorio, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio Accademico, deliberano le strutture didattiche competenti, tenuto conto dell'organizzazione didattica.
2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio di Amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio Accademico il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 39 - Didattica multimediale e a distanza

1. Il Consiglio Accademico delibera, per specifiche discipline, l'utilizzo di idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.
2. La didattica a distanza è disciplinata da apposito regolamento.

Capo II - Altre attività formative

Art. 40 - Attività formative propedeutiche

1. Il Conservatorio organizza corsi di formazione musicale, propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello, specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio. La struttura di tali attività propedeutiche è stabilita da apposito regolamento.
2. I programmi di studio dei corsi di cui al comma precedente sono definiti dalle singole Scuole ed approvati dal Consiglio Accademico.
3. Al termine dei corsi propedeutici il Conservatorio rilascia specifica attestazione.

Art. 41 - Corsi di formazione permanente e ricorrente

1. Il Conservatorio promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente per adulti al fine di:
 - a) sviluppare conoscenze e abilità musicali;
 - b) favorire la crescita della cultura musicale negli adulti;
 - c) concorrere alla diffusione e alla fruizione consapevole della musica.
2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente il Conservatorio rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.
3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 42 - Diploma accademico di formazione alla ricerca (dottorato)

1. Al fine di ottenere la proroga del dottorato ai sensi dell'art. 7, comma 8, del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al collegio di dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il collegio di dottorato è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Istituzione è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'istituzione. La proroga della durata del corso non può superare 12 mesi.
2. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Istituzione e sono composte da 3 membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato ai sensi del decreto. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM. Nel caso di tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.
3. Le borse di studio, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 470/2024, hanno durata di almeno 3 anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.
4. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1, del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa). Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

5. Ai sensi ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Istituzione o unitariamente le Consulte degli studenti afferenti in forma associata al dottorato di ricerca, provvedono ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi che partecipano alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

TITOLO TERZO – VARIE

Capo I - Diritto allo studio e cooperazione internazionale

Art. 43 - Diritto allo studio

1. Agli studenti iscritti ai corsi di primo e di secondo livello si applicano le norme e i benefici previsti dal diritto allo studio universitario.

Art. 44 - Cooperazione internazionale

1. Gli studenti iscritti ai corsi di primo e di secondo livello hanno diritto a partecipare alle iniziative di cooperazione internazionale, quali ad esempio quelle di scambio con Istituzioni affini, previste dai progetti Erasmus, secondo le modalità indicate nel bando annuale pubblicato dal Conservatorio.

Capo II - Svolgimento delle prove di esame e sanzioni disciplinari

Art. 45 - Svolgimento delle prove di esame

1. Gli esami di profitto svolti in forma orale, gli esami che prevedono lo svolgimento di prove esecutive e gli esami finali per il conseguimento dei titoli accademici sono pubblici.
2. È assolutamente vietata la registrazione (video e/o audio) e la diffusione delle prove di esame se non espressamente autorizzate dal Consiglio Accademico.

Art. 46 - Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari in cui uno studente può incorrere sono stabilite da apposito regolamento.
2. Esse sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare, ispirate al principio della riparazione del danno e tese a rafforzare il senso di responsabilità.

TITOLO QUARTO - Norme finali

Art. 47 - Fonti normative pertinenti il Regolamento

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto.

Art. 48 - Modifiche al regolamento

1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio Accademico, sono sottoposte al competente ministero per l'approvazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.
3. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del Regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

Art. 49 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data del provvedimento di emanazione da adottarsi con decreto del Direttore successivamente all'approvazione da parte del M.U.R.
2. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.